

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

Per Molino Giuseppina nata a Palermo il 15/08/1974, e residente in Mascalucia (CT) via Trevioli n. 3 (C.F. MLNGPP74M55G273Z), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Giovanna Muscaglione C.F. MSCGNN51R46F184N Fax PEC giovanna.muscaglione@pec.ordineavvocaticatania.it e dall'avv. Rosario Molino C.F. MLNRSR75S25G273N PEC avvamolino@pec.ordineavvocaticatania.it Fax 095434986 che la rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Catania via Caronda n. 410 -Ricorrente-

Contro

MIUR Ministero della Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12 pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -Resistente-

\*\*\*\*\*

Per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, di:

- DDG del 27/03/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella graduatoria degli ammessi (all.1).
- Verbale n.3 della "sottocommissione 12 per la valutazione delle prove di esame (all.2);
- scheda di valutazione dell'elaborato n.3026 della ricorrente, prodotta dalla sottocommissione n. 12 per la valutazione delle prove di esame; nonché per la condanna al risarcimento dei danni anche in forma specifica ai fini dell'ammissione della medesima alle successive prove concorsuali (all.3).
- Verbale delle Commissioni del 25/01/2019 e gli allegati Criteri di riferimento pubblicati il 19/04/2019 (all.4)
- Avviso pubblico il 19/04/2019 per differimento visibilità prova esame e accesso agli atti (all.5).

E di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

- dell'amministrazione resistente a procedere all'ammissione alla prova orale, o, in via graduata, alla nuova correzione dell'elaborato scritto della ricorrente, all'attribuzione di un valido giudizio di merito e all'eventuale espletamento della valutazione dei titoli e alle prove orali e sempre in ulteriore via graduata l'annullamento delle prove scritte con la ripetizione delle stesse in sede unica nazionale.
- del risarcimento del danno patrimoniale e morale dovuto all'illegittimo comportamento della resistente, da accertarsi e liquidarsi anche in via equitativa.

#### FATTO

In data 24/11/2017 il Ministero Dell'istruzione bandiva Corso-concorso nazionale finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (all.6).

L'odierna ricorrente presentava istanza di partecipazione; nella stessa domanda di partecipazione chiedeva di usufruire di sistemi compensativi in considerazione della patologia sofferta D.S.A., come da allegata certificazione.

In particolare veniva richiesto il correttore ortografico, il vocabolario di inglese informatico e la possibilità di utilizzare mappe concettuali; **l'Amministrazione concedeva esclusivamente l'utilizzo del vocabolario di inglese cartaceo (all.7).**

Superata la prova preselettiva veniva fissata la data del 18/10/2018 per lo svolgimento della prova scritta. La prova consisteva nella redazione di elaborati, sulla base di cinque quesiti (risposta aperta), oltre dieci domande in lingua straniera a risposta chiusa (volta a verificare la comprensione del testo) in un tempo assegnato di 150 minuti.

In data 17/10 (come previsto dal bando di concorso, giorno antecedente la prova scritta) venivano pubblicate le griglie di valutazione ed i quadri di riferimento (all.8).

Accadeva che a causa di forza maggiore, in data 17/10/2018, veniva differita la prova scritta, prevista per il 18/10/2018, limitatamente ai concorrenti residenti nella regione Sardegna (prova sostenuta successivamente in data 13/12/2018).

Con DDG del 27/03/2019, oggetto dell'odierna impugnativa, veniva pubblicato l'elenco degli ammessi agli orali, dove non compariva il nominativo della ricorrente (all.1).

La Prof.ssa Molino, in data 01/04/2019, esercitava il diritto di accesso, (All. 9) e richiedeva al Ministero competente, copia dei verbali di esame e degli elaborati corretti; successivamente in data 06/04/2019 veniva presentata nuova richiesta di accesso per ulteriori documenti. Con avviso del 19/04/2019 il Miur differiva la visione degli elaborati personali all'8/05/2019;

posticipava, altresì, alla conclusione della procedura concorsuale il rilascio della copia degli elaborati di altri concorrenti con il punteggio minimo di ammissione.

Il procedimento utilizzato dal Ministero per lo svolgimento della prova scritta, presenta evidenti elementi di criticità che minano la legittimità della procedura, e, quindi, della valutazione assunta dalle diverse sottocommissioni.

Con riserva di articolare dettagliatamente le censure in punto di legittimità nella successiva esposizione dei motivi, si rappresenta, già in punto di fatto, che la violazione dell'anonimato, il contenuto delle domande della prova scritta, determinato in violazione del Bando (studio del caso, previsto per la prova orale), l'assoluta mancanza di trasparenza nelle procedure di abbinamento delle prove alle commissioni per la valutazione (cd. procedura random) lo scioglimento dell'anonimato, il mancato rispetto dei tempi di correzione previsti abbiano determinato un palese ed evidente vulnus alla situazione soggettiva della ricorrente e determinato un gravissimo pregiudizio, sicuramente non riparabile se non con l'estrema immediatezza della tutela cautelare

Fin qui la sola esposizione dei fatti che si censurano per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1. Violazione art. 97 della Costituzione-Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione -Illegittimità dei criteri di valutazione. Attribuzione di voto numerico in mancanza di parametri di riferimento.**

In data 19/04/2019 il MIUR ha pubblicato i criteri di riferimento elaborati dalle Commissioni esaminatrici, in seduta plenaria, in data 25/01/2019 (all.4).

I sopra citati criteri, contenuti nella c.d. griglia, sono illegittimi mancando i parametri di riferimento a cui raccordare il punteggio assegnato agli indicatori/descrittori, essendosi limitata, la stessa Commissione, alla predisposizione della sola scala di riferimento in forma numerica.

La mancanza di alcun parametro/giudizio riferito al punteggio conseguito nella scala di riferimento, va senz'altro censurata poichè non consente il controllo sull'operato della commissione.

Invero la griglia di correzione, così come formulata, consente esclusivamente la verifica dei punteggi massimi (**elaborato pienamente soddisfacente**) e minimi (**risposta mancante**) consentendo l'assoluta discrezionalità nell'attribuzione degli altri punteggi e l'impossibilità di alcun riscontro.

Proprio Codesto Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 9646 del 28/09/2018, ha confermato la legittimità del punteggio numerico attribuito alle prove di un concorso, solo nel caso in cui siano stati elaborati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.

Nel caso che ci occupa, non sono stati predisposti parametri di riferimento, ovvero "un giudizio tecnico, ancorché sintetico, che consenta di ricostruire il percorso logico giuridico che ha portato all'assegnazione del punteggio in forma numerica". Nè i parametri di riferimento, in numero di quattro, risultano sufficienti, mancando, proprio nella scala di riferimento, una votazione rapportata a 70/100, requisito minimo di ammissione alle prove orali.

**2. Violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97, violazione dell'art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere per manifesta iniquità, disparità di trattamento e lesione della par condicio participationis. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità dei giudizi.**

Occorre evidenziare, inoltre, che la griglia di valutazione predisposta dalla commissione appare più idonea a valutare un solo elaborato (come da tradizione), considerato il tempo a disposizione, piuttosto che cinque quesiti a risposta aperta laddove richiede un articolato sezionamento, sui molteplici aspetti contenutistici e formali e contestualmente concisione.

Ciò determina un palese deficit di oggettività dei parametri enunciati nei criteri indicatori/descrittori.

La valutazione attribuita all'elaborato della ricorrente 64,75 risulta incongruente e non consente la ricostruzione del procedimento logico deduttivo seguito dalla commissione nell'utilizzo della griglia di valutazione.

Griglia

CRITERI	Indicatori	Descrittore	Scala di riferimento			
<b>1.Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previste dall'art.25 del Dlgs n.165/2001</b>  (max 6 punti)	1. Valenza strategica delle azioni proposte all'interno di una visione unitaria dell'istituzione scolastica	Il candidato indica azioni strategiche e le mette in relazione con le componenti interne dell'Istituzione scolastica	p.2	p.1,5	p.1	p.0,5
	2. Coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali	Il candidato mette in relazione le azioni proposte con i poteri attribuitigli dalla legislazione vigente	p. 2	p.1,5	p.1	p.0,5
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema	Il candidato indica azioni pertinenti ed efficaci inquadrando in un contesto di riferimento	p.2	p.1,5	p.1	p.0,5

Il primo criterio della griglia di correzione *“Coerenza e pertinenza con le competenze del*

*Dirigente scolastico previste dall'art. 25 del D.Lgs 165/2001"* prevede 3 indicatori con il relativo descrittore.

I 3 indicatori sono strettamente connessi tra loro ed in particolare **il terzo** "Articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema" richiama espressamente i primi due indicatori ("**azioni proposte**" relativamente ai primi due indicatori).

Scheda valutazione ricorrente

	INDICATORI	PUNTI				
	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Singolare appare la valutazione attribuita alle azioni proposte in termini di "*1.valenza*" e "*2.coerenza*" (in tutti i quesiti pari a punti 1,50), se raffrontata al terzo indicatore "*3.articolazione ed efficacia delle azioni proposte*" dove viene attribuito il minore ed insufficiente punteggio di 1,00 punti.

Da un lato la commissione premia la valenza e la coerenza delle azioni proposte salvo poi, sempre relativamente alle stesse azioni proposte, ritenerle non sufficientemente articolate ed efficaci.

Non solo non è possibile immaginare le ragioni di tale singolare valutazione, ma la stessa si palesa tanto arbitraria quanto irragionevole, ragion per cui si chiede l'attribuzione del punteggio massimo relativo al terzo indicatore in tutti i quesiti (10 punti a fronte di punti 5,5 assegnati).

2.Inquadramento Normativo  ( max.4 punti)	1.Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione	Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate	p.4	p.3	p.2	p1
---	--	--	-----	-----	-----	----

Anche la valutazione attribuita al secondo criterio "*inquadramento normativo con un uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate*" appare censurabile sul piano della legittimità, per superficialità, incompletezza, incongruenza, irragionevolezza ed irrazionalità, non consentendo la verifica dell'operato della commissione.

Non solo non viene indicata la normativa di riferimento ritenuta pertinente (avrebbe dovuto essere effettuata a monte), ma non viene esplicitata la ragione per cui non si ritiene pertinente, o consapevole e critico, l'uso delle norme citate.

Criterio 2. Inquadramento normativo	1. <i>Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate</i>	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
--	--	------	------	------	------	------

In particolare:

nel primo quesito la ricorrente ha citato e utilizzato tutta la normativa di riferimento ed in particolare :il DPR 275/99 (regolamento dell'autonomia scolastica), legge 107/2015 (cosiddetta la Buona Scuola); D.Lgs n. 297/94.

Nel secondo quesito la candidata ha dimostrato di conoscere le norme di riferimento, in particolare ha evidenziato che per nominare un esperto occorre preliminarmente verificare se all'interno dell'istituzione scolastica esiste personale con competenze specifiche, che occorre sentire il collegio dei docenti; ha citato, inoltre, il D.Lgs 297/94, anche in questo caso la candidata ha indicato la normativa di riferimento quale è il testo Unico della scuola.

**In conseguenza ill voto negativo di punti " 2" attribuito, è ictu oculi irrazionale.**

Nel terzo quesito che consisteva nella risoluzione di un “caso” in violazione dell’art. 10 del bando di concorso (*prova prevista solo in sede di esame orale*) la candidata ha indicato la Costituzione ed altre fonti dell'ordinamento particolare delle istituzioni scolastiche, non comprendendosi la ragione e la motivazione per le quali è stato attribuito un voto negativo.

Nel quarto quesito la ricorrente ha indicato il D.Lgs 165/2001 ed il CCNL area V e il D.I. 44/01.

Nel quinto ed ultimo quesito la candidata ha citato la legge 59/97, la 107/15, la 165/01.

Nonostante i suddetti riferimenti normativi, il punteggio attribuito agli elaborati, in riferimento al presente criterio, è risultato estremamente negativo, penalizzando oltremodo la ricorrente, senza che sia possibile individuare le ragioni di ciò; anche in questo caso si chiede l'assegnazione del massimo punteggio previsto per il criterio in questione pari a 20 punti, su 11 assegnati.

4. Correttezza logico - formale ( max.3 punti)	1. Proprietà linguistico –espressiva	Il candidato si esprime con efficacia e pertinenza lessicale	p.1	p.0,75	p.0,50	p.0,25
	2. Costruzione logica	Il candidato costruisce un testo logicamente coerente	p.2	p.1,5	p.1	p.0,5

Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	2. Costruzione logica	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Per quanto attiene ai parametri linguistici, la Prof.ssa Molino, a causa della patologia da cui è affetta, aveva richiesto il correttore ortografico; la mancanza di tale strumento, l'inadeguatezza del software utilizzato per la prova, ha penalizzato la ricorrente anche a causa degli errori di battitura, strettamente connessi alla sua patologia, che emergono in situazione di stress.

Per la proprietà linguistica espressiva era prevista l'assegnazione per i cinque quesiti di complessivi 15 punti; la ricorrente per tale criterio ha ottenuto 11,25.

Si chiede l'attribuzione dell'intera unità di punto previsto per tale criterio, per ulteriori punti 3,75; in tal senso TAR Friuli Venezia Giulia sent.289/2018, (che ha attribuito il massimo punteggio previsto per il criterio di valutazione in assenza del richiesto correttore ortografico).

Appare evidente che l'accoglimento, anche parziale, delle censure sopra esposte consente l'ammissione alla prova orale dell'odierna ricorrente.

Sul terzo criterio

CRITERI	Indicatori	Descrittori	Scala di riferimento			
3. Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito (max 3 punti)	1. Organicità e rigore nella trattazione	Il candidato descrive azioni, situazioni, contesti e concetti in modo organico e preciso	p.1	p.0,75	p.0,50	p.0,25
	2. Concisione e completezza nella trattazione	Il candidato si mantiene aderente al quesito proposto, cui risponde in modo conciso ed esauriente	p.2	p.1,5	p.1	p.0,5

Infine, per quanto attiene il terzo criterio, di cui sopra, si assiste ad un palese deficit di oggettività dei parametri enunciati nei criteri indicatori/descrittori, laddove, in merito alla risposta concisa ed esauriente, sarebbe stato opportuno indicare a monte il numero di battute o righe attesi dalla Commissione.

Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. <i>Organicità e rigore nella trattazione</i>	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50
	2. <i>Concisione e completezza nella trattazione</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

L'attribuzione di un punteggio insufficiente nel secondo punto del terzo criterio è frutto di illogicità ed irragionevolezza laddove nel primo indicatore/descrittore il candidato ha ottenuto una votazione medio alta, avendo la ricorrente trattato la tematica con organicità e rigore.

Non si comprende come si possa, quindi, passare all'insufficienza nel secondo punto, concisione e completezza, nella trattazione, considerato che non viene precisato quale erano le aspettative della Commissione per il quesito de quo, anche in termini di concisione.

Si chiede, pertanto, l'attribuzione di un punteggio almeno pari alla votazione medio alta con l'assegnazione di ulteriori 2,5 punti.

Da un esame oggettivo dell'elaborato (all. 10) emerge che la valutazione della commissione non è esente da quegli evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza che, come tali, sono suscettibili di censura e sindacato in sede giurisdizionale (TAR Lazio, sent. n. 351/2014; TAR Friuli Venezia Giulia sent. n. 289/2018).

### **3. Eccesso di potere per manifesta iniquità e lesione della par condicio participationis.**

Parte ricorrente ha presentato specifica domanda indicante le puntuali misure compensative richieste, specificamente attinenti al DSA certificato ed ulteriori rispetto a quelle in concreto attuate durante la prova (tempo aggiuntivo del 30%).

Nello specifico non sono stati consentiti gli strumenti dispensativi e compensativi di ausilio per disturbi DSA.

Inoltre, come prescritto nella certificazione medica trasmessa in un unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, occorre fornire alla ricorrente un carattere stampato maiuscolo con interlinea sufficientemente ampia.

Invece, il lay-out grafico utilizzato dal MIUR era del tutto fuorviante, ed ha reso ancor più difficoltosa una prova a tempo. L'impostazione della pagina era orizzontale e un solo rigo conteneva 250 caratteri, non consentendo così una visione complessiva di quanto scritto in unica schermata (come avviene normalmente nei software comunemente in uso). Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) ogni rigo. Anche la dimensione del carattere era particolarmente piccola.

Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione. Tale problematica diventa ancor più rilevante



per chi, come nel caso della ricorrente, sia affetta da DSA (all. 7 certificazione medica specifica). Altra funzione disabilitata è stata quella del correttore ortografico che ha determinato una condizione di grave disparità per i disgrafici, la ricorrente aveva espressamente richiesto di avere abilitato il correttore ortografico, funzione che normalmente si trova in tutti i programmi di videoscrittura.

Infine, deve anche evidenziarsi che la ricorrente, nella prova di lingua inglese, ha ottenuto 14/20esimi. Risulta dalla diagnosi della prof.ssa Molino (all.7), rilasciata da Policlinico Universitario di Messina, un quadro di DSA complesso con notevoli difficoltà nelle lingue straniere (inglese e francese) e la struttura sanitaria pubblica suggerisce, al fine compensativo, l'utilizzo di ausili specifici (allegato 7 pagg. 4e5). In particolare l'utilizzo di dizionario digitale. Pertanto, nella considerazione che per la prova di lingua straniera non sono stati forniti i mezzi compensativi - dizionario digitale- si richiede l'acquisizione del massimo punteggio (punti 20/20 a fronte della votazione di 14/20 riportata).

**4. Manifesta illogicità ed inadeguatezza della valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta sia sotto il profilo del travisamento di fatti sia sotto il profilo dello sviamento. Eccesso di potere sotto il profilo della erronea applicazione di norme interne. Disparità di trattamento.**

Preliminarmente si evidenzia come nella griglia di valutazione a risposta aperta, in base ai quadri di riferimento della prova scritta, redatto dal comitato tecnico scientifico e pubblicato in data 17/10/2018, la commissione ha predisposto in data 25/01/2019, una scala di riferimento in forma numerica su quattro livelli, con votazione pari a zero solo in assenza di risposta.

La Sottocommissione 12, che ha corretto l'elaborato della ricorrente, nell'attribuire le votazioni ha applicato rigidamente la scala di riferimento, attribuendo solo i 4 punteggi indicati nella griglia; così facendo è stata inevitabilmente costretta ad arrotondare i punteggi attribuiti.

Altre sottocommissioni (ad esempio la n. 34) ha utilizzato in maniera elastica la griglia di correzione, non limitandosi ai 4 punteggi indicati, ma assegnando punteggi (Livelli) che variano da 3,75-3,50- 3,25-1,75- 1,25 (all.11 Scheda n.8567 e n. 8592 – 8423).

In proposito si evidenzia che una nota di chiusura della scheda di valutazione ha precisato che *“Non si procede ad alcun arrotondamento; pertanto i punteggi possono assumere forma decimale”*.

Si contesta la disparità di trattamento nell'applicazione delle griglie di valutazione da parte delle diverse sottocommissioni e si chiede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 9,6

punti (consistente nell'arrotondamento di 0,24 per indicatore (0,24x40-) che si sarebbe potuto ottenere in assenza dell'arrotondamento.

**5. . Violazione D.Lgs n. 165/2001 art.35 punto 3 lett.e- Violazione DECRETO 3 agosto 2017, n. 38 art. 16. Violazione del principio costituzionale di imparzialità. Violazione di norma interna ed eccesso di potere per perplessità sull'iter di correzione degli elaborati.**

Anche la composizione delle commissioni non è immune da vizi. Premesso che l'art. 35 punto tre, lettera e) del d.Lgs n. 165/2001 prevede *la “ composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”*

Tale norma è riportata dal regolamento del concorso che stabilisce all'art. 16 Comma 2 del Decreto n. 138/2017 “ 2. *I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:*

*a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; ...c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”.*

Risulta, invece, che il dott. Angelo Francesco Marcucci, componente della 12ma sotto commissione Lazio, riveste attualmente la carica di Sindaco nel comune di Alvignano, provincia di Caserta.

E non solo .

Lo stesso dott. Marcucci ha collaborato ad un corso di preparazione al concorso di dirigente scolastico organizzato da Iervolino Impresa Sociale S.r.l. e presentato il 1 Dicembre 2017 a S.Giorgio Cremano (NA).

La situazione di incompatibilità del dott. Marcucci appare ampiamente provata in atti attraverso le delibere di Giunta e la brochure di presentazione corso. (all. 12)

Il dott. Marcucci non è nuovo a situazioni di incompatibilità, anche se con diversa motivazione ( vedasi parere Consiglio di Stato su ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, in merito al precedente concorso della regione Campania (Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 5 novembre 2014 NUMERO AFFARE 02998/2013 Numero 00715/2015 e data 11/03/2015 ) laddove il predetto, facente parte come componente supplente di una sottocommissione, si trovava in situazione di incompatibilità, in quanto la moglie era candidata ammessa alla prova orale.

Ma vi è di più.

In data 06/03/2019 l'elaborato dell'odierna ricorrente il n. 3026 è stato corretto dalla Commissione n. 12 Lazio, che stranamente ha scelto la sede di correzione nel comune di Caserta, commissione di cui fa parte il dott. Marcucci,.

Dal verbale n. 3 (all.2) risulta che alle ore 9,20 tutti i componenti della commissione erano presenti e procedevano, attraverso la piattaforma riservata, ad inserire le credenziali (password) di tutti i componenti. Il dott. Marcucci, quindi, risultava alle ore 9,20 presente.

Da un accesso al sito web del Comune di Alvignano, questa difesa ha potuto verificare che proprio in data 06/03/2019 la Giunta Municipale si è riunita alle ore 8,55 ed ha approvato ben tre atti deliberativi la n. 37, n.38 e n. 39 (all.12 delib. n. 37).

Desta perplessità il fatto che il Comune di Alvignano dista dal Comune di Caserta km 27 e la percorrenza senza traffico è di 40 minuti. Appare evidente che alle ore 9,20 il dott. Marcucci non poteva temporalmente essere presente in commissione di concorso .

Anche in data 08/03/2019 alle ore 9,30 presenziava la giunta Comunale (all. 13 delibera n. 40) e contemporaneamente, nello stesso giorno alle ore 9,20 a circa 27 km di distanza, risultava presente e partecipava alle sedute di correzione di elaborati inserendo (non si comprende con quale artificio) la password personale, senza la quale non è possibile accedere alla piattaforma per procedere alla correzione.

Questa difesa vuole evidenziare che nella scheda di valutazione della ricorrente, stranamente, la firma del Dott. Marcucci si trova apposta fuori dalla riga predisposta, e sempre stranamente, la seconda riga è rimasta vuota (all.10 ).

La firma del dott. Marcucci appare difforme rispetto a quella posta in altre schede di valutazione di elaborati corretti in data successiva (all.14).

In via istruttoria si chiede, qualora codesto On.le Tribunale Amministrativo lo ritenesse opportuno, ordinare al MIUR il deposito delle schede sopra indicate in originale, al fine di

verificare la autenticità delle firme opposte, riservandosi nel proseguo eventuale presentazione di querela di falso.

Costante giurisprudenza ha statuito che la correzione degli elaborati deve essere effettuata in presenza di tutti i componenti della Commissione, e la violazione di tale principio comporta l'illegittimità della valutazione e il conseguente annullamento della stessa.

La partecipazione del dott. Marcucci appare, quindi, in violazione dell'art. 16 Comma 2 del Decreto n. 138/2017, in quanto sia da politico che da preparatore al concorso di Dirigente scolastico non poteva garantire l'imparzialità richiesta ai componenti di commissione.

Sfugge poi alla comprensione della ricorrente il dato della tempistica seguita dalla sotto Commissione n. 12 nella correzione degli elaborati. E' impensabile che la correzione di 32 elaborati avvenga nel corso di 11 ore "senza alcuna interruzione o pausa pranzo o di altro tipo", dedicando 20 minuti ad elaborato come media come se tutti gli elaborati fossero identici sotto il profilo della qualità degli stessi.

Quanto sopra in aperta violazione della norma interna stabilita nel verbale n. 1 della stessa sottocommissione e dei principi di logicità e di proporzionalità che devono essere seguiti nelle operazioni di correzione degli elaborati scritti (all. 15).

#### **6 Violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97, violazione dell'art. 3 legge 241/90.**

##### **Eccesso di potere per disparità di trattamento e lesione della par condicio participationis.**

Il Decreto MIUR 138/2017, all'art.13, ha previsto la costituzione di un Comitato tecnico scientifico con i seguenti compiti *“Art. 13 Predisposizione delle prove 1. Con decreto del Ministro e' istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17. “*

Occorre evidenziare che diversi componenti supplenti del comitato tecnico scientifico sono contemporaneamente, componenti di commissione di concorso, ma, cosa ancor più grave, hanno tenuto corsi di preparazione al concorso.

Lo stesso Dott. Angelo Marcucci , Sindaco, preparatore, componente 12ma commissione, fa anche parte del Comitato tecnico scientifico nominato dal MIUR, comitato che ,come sopra evidenziato ha predisposto le prove di esame.

Ma il dott. Marcucci non è il solo a trovarsi in una chiara posizione di incompatibilità. Infatti oltre al dott. Marcucci risultano altri nominativi che hanno effettuato corsi di preparazione ed in particolare:

Dott. Vincenzo Ginardi , Dott. Luigi Martano, docente nel corso di preparazione dirigente scolastico, corso a tutt'oggi attivo denominato " Art.Edo" (all..

Emerge con evidenza che avere svolto corsi di preparazione e contemporaneamente fatto parte del Comitato tecnico scientifico ha comportato una disparità di trattamento fra i candidati preparati da chi era a conoscenza in anteprima delle prove di esame.

***7. Violazione art. 8 comma 2 e 12 del Bando di Concorso che prevede la unicità della prova su scala nazionale.***

Il bando di concorso all'art. 8 punto 2 espressamente prevede che *"2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR"*. Al successivo punto 12 prosegue: *"12. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti"*.

Il bando, quindi, stabiliva una prova scritta da svolgere in data unica su tutto il territorio nazionale ed aveva anche previsto la possibilità di rinvio in caso di forza maggiore, da comunicare anche in " forma orale" a tutti i candidati presenti.

Gli accadimenti successivi sono ben noti.

Il 17 ottobre 2018, a causa di ordinanza chiusura delle scuole nella città di Cagliari, la prova per la regione Sarda è stata rinviata.

Il MIUR ,che in tale fattispecie,al fine di garantire la unicità della prova su scala nazionale, avrebbe dovuto disporre il rinvio della prova, come espressamente previsto dal bando di concorso,invece, ha pensato bene, in aperta violazione del bando stesso,di rinviare la prova scritta limitatamente ai candidati residenti in Sardegna e di fare espletare per il resto d'Italia la prova scritta, violando in tal modo, palesemente, il principio di unicità della prova scritta su tutto il territorio nazionale.

Infatti la successiva prova scritta veniva sostenuta dai candidati residenti nella regione sarda e dai “ricorrenti” (ammessi dal MIUR direttamente alla prova scritta, senza avere superato la prova preselettiva) in data 13/12/2018. Tale evento ha fatto venire meno la caratteristica dell’unicità, come stabilito dal bando di concorso.

#### **8. Violazione art. 8 comma 4 e 9 del Bando di Concorso.**

L'art. 8, comma 4, stabilisce: *"La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie".*

In violazione a quanto disposto dal bando, su cinque quesiti assegnati, due di essi erano veri e propri casi per i quali il candidato doveva, dopo la necessaria analisi, proporre la soluzione nel poco tempo assegnato.

Lo studio del caso, invece, era oggetto della prova orale. In particolare il quesito n. 5 e il quesito n.3 proponevano ai candidati la soluzione di un caso.

Inoltre, il comma 9, del su citato articolo art. 8, prevede testualmente *“9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”.*

Giorno 17 ottobre 2018, venivano pubblicati la bibliografia ed i quadri di riferimento (all.7); gli stessi venivano mantenuti per la prova suppletiva (tenuta in data 13 dicembre 2018 da parte dei concorrenti della regione Sardegna).

Quindi i candidati che hanno sostenuto la prova in data 13/12/2018 hanno potuto usufruire dei quadri di riferimento e della relativa bibliografia con ben 55 giorni di anticipo rispetto alla tempistica prescritta dal bando.

Tale opportunità (metodologia di valutazione, fonti bibliografiche e sitografiche per la prova della lingua straniera) si è tradotta in un indiscutibile vantaggio come di seguito verrà analizzato anche sotto il profilo di eccesso di potere per disparità di trattamento.

**9. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento. Violazione della par condicio dei concorrenti. Non unicità e non simultaneità della prova a livello nazionale. Violazione della disposizione del Bando relativa all’unitarietà della prova scritta sull’intero territorio nazionale**

Come sopra evidenziato in data 17 Ottobre, esattamente 24 ore prima della prova scritta, sono stati pubblicati la griglia di valutazione e i testi di lingua straniera da cui sono stati estratti i

brani per la prova di comprensione del testo nella lingua straniera prescelta, quadri che non sono stati modificati per i candidati che hanno espletato la prova ben 55 giorni dopo gli altri concorrenti, avvantaggiandosi su quest'ultimi, sia perché hanno avuto la griglia di valutazione con due mesi di anticipo, sia perché in due mesi hanno potuto tranquillamente consultare la bibliografia di riferimento per la prova di lingua straniera.

Inoltre gli stessi hanno la possibilità di conoscere le modalità di svolgimento della prova e la formulazione dei quesiti proposti ai candidati che hanno sostenuto la prova due mesi prima .

Non a caso fra i candidati della Regione Sardegna ben il 59% hanno superato la prova scritta a fronte di una media nazionale del 40%.

#### **10 Violazione art. 15 comma 8 D.M. n. 138/2017 per omesso coordinamento dell'attività valutativa delle sottocommissioni.**

La normativa in questione espressamente prevede: *“8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni”*.

La scelta operata dal MIUR di autorizzare le 38 sottocommissioni ad operare in sede regionale, non ha consentito materialmente al Presidente della commissione iniziale di svolgere il ruolo di coordinatore assegnatogli dal bando.

Da quanto pubblicato dal MIUR emerge che nessun valido coordinamento è stato esercitato dal Presidente della commissione iniziale. Un dato significativo comprovante il mancato coordinamento è dato dal solo fatto che le commissioni in numero di 37 oltre la commissione iniziale, hanno effettuato lavori di correzione di elaborati ognuno nella propria regione di appartenenza, addirittura alcune in diverse città della stessa regione (esempio regione Sicilia due commissioni operavano su Palermo e solo una su Catania). Risulta, infatti, come pubblicato nel sito del Ministero, che solo in data 25/01/2019 è stata tenuta una riunione a Roma di tutti i componenti, ad inizio di operazioni di correzione elaborati. Nessun coordinamento veniva svolto in corso di attività, al fine di verificare che i criteri di correzione degli elaborati venissero applicati in maniera uniforme.

Tale omessa attività di coordinamento ha comportato abnormi diversità nelle percentuali di ammessi delle varie commissioni, con percentuali che oscillano in positivo al 65% e in negativo al 28%.

In questo quadro appare chiara la violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali, ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata appunto attraverso il coordinamento che deve essere garantito dal Presidente della commissione madre.

A ciò devono aggiungersi le numerose dimissioni, che nel breve periodo destinato alla correzione degli elaborati, si sono susseguite.

Infatti oltre 36 componenti di commissione, fra loro numerosi (ben 11 su 38 ) presidenti di sottocommissioni, hanno presentato le dimissioni o hanno chiesto la sostituzione per motivi personali e continuano a tutt'oggi a dimettersi..

### **11 Violazione principio del buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione dell'anonimato**

L'iter procedimentale seguito dal MIUR desta numerose perplessità derivanti dal cosiddetto “Verbale di scioglimento dell'anonimato” redatto da due ufficiali del Nucleo Carabinieri dal quale emergono criticità e violazione di norme prudenziali che disciplinano le regole del concorso e le modalità pratiche per garantire l'anonimato .

Necessita premettere che la prova scritta era computerizzata; ad ogni candidato è stato assegnato un codice alfanumerico che ha digitato prima dell'inizio della prova. Il codice alfanumerico era in intestazione su tutte le pagine lavorate e, per tutta la durata della prova, il codice alfanumerico con il codice fiscale e il documento di identità di ogni candidato si trovavano poggiati in evidenza nella postazione assegnata., ben visibili dal personale di vigilanza. Tale modalità di azione è stata ritenuta illegittima dalla Giurisprudenza più accreditata poichè determina una evidente violazione della regola dell'anonimato (in tal senso sentenza n. 328/2015 del CGA)

Occorre ulteriormente rappresentare che il computer non era on line, e finita la prova, la ricorrente è rimasta come testimone delle successive operazioni effettuate dal Comitato di vigilanza.

In particolare ha potuto accertare che un tecnico, di cui non si conosce bene la qualifica rivestita, ha scaricato in una chiavetta tutti gli elaborati di ogni singola postazione informatica ( le prove sono state effettuate in una aula informatica con postazioni- degli allievi- oltre la postazione server occupata normalmente dal docente).



Successivamente gli elaborati sono stati riversati dal tecnico presente in aula nel computer “server” con collegamento internet, ma non è dato sapere a chi sono state trasmesse tutte le prove.”. CINECA o al MIUR ???? !!!!!

Infine, le buste contenenti il codice alfanumerico e i dati anagrafici di ogni concorrente con relativa sottoscrizione dei candidati sono state chiuse senza alcuna sigillatura da parte del comitato di vigilanza. La ricorrente, rimasta sino alla conclusione dell'operazione, può attestare che nessuna delle buste è stata sigillata attraverso le firme sui lembi da parte del comitato di sorveglianza.

Inoltre, le chiavette (USB) contenenti gli elaborati non sono state imbustate nè sigillate.

Non è dato sapere, come nelle successive operazioni di spostamento al MIUR sia stato garantito l'anonimato, né che fine abbia fatto la chiavetta con la copia di tutti gli elaborati con codice alfanumerico., atteso che nel verbale di scioglimento dell'anonimato non si fa alcun cenno alle suddette chiavette informatiche .

Proprio dal verbale dei Carabinieri emerge che la porta della stanza ove sono stati depositati “gli scatoloni delle singole regioni in n. di 35” non era sigillata.

Inoltre l'Arma dà atto della integrità e della consistenza della busta contenente le chiavi di accesso alla stanza, senza menzionare se la busta fosse stata in precedenza sigillata e da chi.

Cosa ancor più grave è che si dà atto che personale del MIUR ha prelevato gli scatoloni contenenti le buste contenenti il codice fiscale i dati ed il codice alfanumerico di tutti i candidati, senza riferire se gli scatoloni in questione fossero sigillati.

E' acclarato che non v'era alcun sigillo poichè, in caso contrario, sicuramente i Carabinieri ne avrebbero dato atto nel “loro Verbale”.

Pertanto, come sopra evidenziato, da ogni scuola sono partiti i plichi contenenti le buste con i dati anagrafici dei candidati, si presume in direzione USR, senza alcuna attestazione che i detti plichi fossero ben sigillati. Dall'USR sono partiti gli scatoloni contenenti le buste di tutti i partecipanti delle singole regioni per il MIUR, senza che nessuno avesse attestato l'integrità di detti plichi.

Infine sono stati depositati nella famosa stanza n. 521 di cui al Verbale di scioglimento dell'anonimato!!!, sempre senza nessuna attestazione in ordine all'integrità degli scatoloni e soprattutto delle buste, che, come sopra riferito, sebbene chiuse non erano state sigillate attraverso le firme sui lembi da parte del comitato di vigilanza.

Infine, nulla viene riferito in merito alle famose chiavette informatiche dove sono stati caricati gli elaborati, la loro destinazione e nulla si conosce sui computer ove sono state effettuate le prove e se le stesse sono rimaste nella memoria del computer!!!

Da evidenziare la pubblicazione da parte del Ministero di un Verbale di scioglimento dell'anonimato stilato dai Carabinieri, ove la Commissione di esame non svolge alcun ruolo, a parte quello di operatore caricamento dati, come riferito dai Carabinieri medesimi.

Sembrerebbe con tale operazione che il MIUR voglia garantirsi una parvenza di legalità, di cui ha bisogno.

Lo stesso Ministero, fra l'altro, ha denegato l'accesso ai verbali in questione.

Da quanto esposto emerge con evidenza la violazione delle regole di rispetto dell'anonimato, nonché la mancata presenza di testimoni durante le operazioni di trasferimento del cartaceo e dei file e ciò in violazione del D.P.R. n. 487 del 1994.

Costante giurisprudenza ha stigmatizzato la violazione dell'anonimato come violazione rilevante di per sé “senza che sia necessario, per inferirne la illegittimità, ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”.

Difatti, ricorda il Tar, che il criterio dell'anonimato rappresenta “il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione” poichè consente di poter valutare senza condizionamenti esterni e garantendo la par condicio tra i candidati.

Pertanto, in ragione dell'esigenza dell'anonimato, la pubblica amministrazione deve adottare a livello normativo regole che tipizzano rigidamente il proprio comportamento, volte a introdurre “cautele e accorgimenti prudenziali” anche nell'ottica della trasparenza dell'azione pubblica. Regole che il MIUR non ha adottato..(Tar Amministrativo Regionale Lazio - sez. I quater - sentenza n. 1988 del 21-02-2018).

## **12. Violazione del DPR 487/94 sul diritto di accesso agli atti delle procedure concorsuali.**

Il DPR n. 487/94 riconosce il diritto di accesso dei candidati ai sensi dell'art. 1 e 2 del DPR 352/92. In particolare l'art. 2 del citato dpr 352/92 prevede “ Il diritto di accesso si esercita con riferimento agli atti del procedimento, anche durante il corso dello stesso nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo”.

Orbene il MIUR in data 19/04/2019, con avviso pubblico, impugnato con quest'atto, ha comunicato che i candidati avrebbero potuto consultare sul sito Polis il proprio elaborato e la scheda di valutazione personale specificando che :”Comunque, fermo restando quanto sopra, si

rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell'interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti." Quanto sopra in palese violazione di espressa previsione del regolamento dei concorsi di cui al DPR 487/94.

A tutt'oggi la ricorrente non ha avuto copia dei documenti richiesti e si chiede in via istruttoria che Codesto On.le TAR ordini al MIUR il deposito dei suddetti atti.

### **13. Mancata presenza di testimoni durante la randomizzazione degli elaborati**

Dal verbale di cui si è avuto visione in data 08/05/2019 alle ore 24,00 risulta che la commissione n. 12 ha provveduto ad esaminare gli elaborati dal n. 3006 al n. 3037.

Appare evidente che, numerati gli elaborati, sono stati distribuiti alle 37 più una commissione iniziale, non con metodo random ma, al contrario, considerata la progressione numerica, di cui al verbale della commissione n. 12, sembrerebbe che gli elaborati dal n. 1 al n. 250 siano stati assegnati ad una commissione (presumibilmente la commissione iniziale) dal n. 251 al n. 500 ad altra commissione e così via facendo, fino alla assegnazione di tutti gli elaborati.

### **ISTANZA SOSPENSIVA**

Per quanto sin qui esposto, risulta evidente la fondatezza dei motivi di impugnazione.

Conseguentemente risulta ampiamente sussistente il fumus cautelare e il pregiudizio grave e irreparabile.

In ordine al periculum in mora si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto. Ad oggi le prove sono in corso ed entro il prossimo 10 Luglio si completeranno le prove orali; è evidente, dunque, che qualora l'elaborato della ricorrente sia valutato positivamente, a seguito delle censure o a seguito di nuova correzione dell'elaborato scritto, questa potrà certamente partecipare alle successive prove, senza alcun pregiudizio per gli altri partecipanti.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alla valutazione dei titoli e dunque alla prova orale, con la conseguente impossibilità di risultare vincitrice del concorso in oggetto.

Per l'estrema gravità ed urgenza del pregiudizio attuale e concreto e la sua irreversibilità si chiede in via cautelare e come petitum principale, l'assegnazione di un punteggio quanto meno sufficiente per l'ammissione alla prova orale; in via graduata l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali ovvero disponendo una nuova correzione dello scritto, con modalità

idonee a garantire l'anonimato, previa eliminazione di ogni numero della precedente correzione, anche attraverso la contestuale nuova correzione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di un congruo numero di candidati alla stessa procedura concorsuale che siano invece stati valutati positivamente ( a titolo meramente esemplificativo, tali elaborati potranno essere sorteggiati - in pari numero tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e quelli di candidati ritenuti non idonei e - a cura del Presidente della Commissione - trasmessi, in uno a quello oggetto del presente ricorso, ad altra Commissione, possibilmente una commissione che abbia fatto registrare una media di candidati ammessi pari alla media nazionale, che dovrà procedere alla rivalutazione).

Pertanto, in via cautelare si chiede l'assegnazione di un punteggio quanto meno sufficiente per l'ammissione alla prova orale; in via graduata, l'ammissione con riserva alla prova orale e la rivalutazione dell'elaborato attraverso la concessione delle misure cautelari all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. .

Per tali Motivi

La Prof.ssa Giuseppina Molino, a mezzo dei propri procuratori e difensori formula le sottoestese

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.Mo TAR Adito , previo accoglimento delle invocate e necessarie misure cautelari, nel merito,

- a) accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti calendati in epigrafe e di conseguenza annullare gli stessi;
- b) disporre l'ammissione della ricorrente alle prove orali.
- c) in subordine, disporre la ripetizione delle procedure di correzione, attribuendo i voti di merito per come indicato nel sopraesteso ricorso e , per gli effetti , accertare e dichiarare l'obbligo della P.A .intimata a fare sostenere le prove orali alla ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

In via istruttoria si chiede che codesto On.le Tribunale Amministrativo ordini al MIUR la produzione dei seguenti atti in originale:

- 1. File prova di esame in originale;
- 2. copia di tutti i verbali delle commissioni;

3. originale scheda di valutazione della ricorrente n. 3026;
- 4.copia atto procedura di affidamento al CINECA,
5. metodologia affidamento elaborati alle commissioni a garanzia anonimato, specificando i criteri di assegnazione;
- 6.copia elaborati di partecipanti che hanno ottenuto 70/100 uno per commissione per complessivi 38 elaborati;
7. Verbale d'aula scuola Marconi di Catania aula 2
- 8.Originale Scheda di valutazione n. 3056 corretta dalla 12ma sottocommissione.

Roma li 25 Maggio 2019

Avv. Giovanna Muscaglione      Avv.Rosario Molino